

gine germanica; sicchè si può scorgere, all'aprirsi della nuova età, una larga partecipazione delle donne alle sostanze maritali.

Ma tale partecipazione doveva essere avversata dai Comuni, che vedevano con gelosia l'esodo dei beni familiari e spesso la delusione dei diritti dei creditori del marito, in causa della resistenza o del trapasso dei beni in mano della moglie; mentre ai nuovi tempi, favorevoli alla circolazione delle ricchezze, più non convenivano le fastidiose restrizioni opposte da questi vincoli muliebri. Sullo scorcio del secolo XII, si sfera pertanto, nel diritto statutario, come dimostrò il Brandeone (1), una violenta reazione legale contro gli assegni maritali (*odium quartae*), per cui questi sono fatti dipendere dall'esistenza di una congrua dote da parte della moglie, o sono limitati ad una somma legalmente indicata come massimo (non più di cento libre), o più spesso sono aboliti quasi totalmente. Dove resistono tuttora, si stabilisce che la proprietà dei beni passi alla donna solo quando vi siano figli; altrimenti, alla morte del marito, la vedova non avrà che l'usufrutto. Il marito non potrà assegnare alla donna se non le donazioni legali o, in mancanza, costituirle un semplice legato.

Perdurava invece l'antifatto, che poteva apparire come un compenso reciprocamente garantito tra i coniugi, onde era detto anche *aumento dotale* (*augmentum dotis*). Esso assicurava generalmente al coniuge superstite, in base a patto speciale, e più tardi anche se non vi erano accordi speciali, per disposizione statutaria, un lucro corrispondente alla metà della *dos* o della *donatio*; sicchè non importava una dispersione del patrimonio domestici e non poteva essere avversato dai Comuni. Soltanto, persistono ancora, nelle consuetudini e negli

---

(1) In *Archivio giuridico*, LXVII, 1901, pag. 268 e seg.